



AREA FINANZIARIA E TRASPORTI
Servizio Trasporto Privato

OSSERVATORIO ATTIVITA'
AUTOSCUOLA E CENTRO DI
ISTRUZIONE

VERBALE
DEL 16/11/2016

Oggetto: convocazione della Commissione Permanente, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Provinciale per l'attività di autoscuola e di centro di istruzione.

In data odierna si è riunita la Commissione di cui all'oggetto al fine di espletare le funzioni attribuite all'Osservatorio, ai sensi dell'art. 47 del nuovo "Regolamento per l'attività di autoscuola e di Centro di istruzione".

Alle ore 9.15 inizia la seduta.

Sono presenti:

- **Dott.ssa Sabrina Zancanaro**, in qualità di Capo Servizio *Servizio Trasporto Privato* dell'Area Finanziaria e Trasporti;
- **Geom. Cinzia Paolucci**, in qualità di Capo Ufficio *Autoscuole, Scuole nautiche e Studi di consulenza* della stessa Area;
- **Geom. Paolo Michele Grigolato**, in qualità di rappresentante del D.G.T. del Nord-Est, Ufficio Motorizzazione Civile di Verona - Sezione Coordinata Motorizzazione Civile di Rovigo
- **Geom. Cinzia Davì**, in qualità di Rappresentante UNASCA - Settore Autoscuole.

Sono assenti:

- **Dott.ssa Monica Zanforlin**, in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Trasporto Privato dell'Area Finanziaria e Trasporti;
- **Ing. Attilio Bottino**: in qualità di Coordinatore del D.G.T. del Nord-Est, Ufficio Motorizzazione Civile di Verona- Sezione Coordinata Motorizzazione Civile di Rovigo.

Funge da segretaria Rag. Ivana Borella, in qualità di Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza dell'Area Finanziaria e Trasporti.

La Dott.ssa Zancanaro apre la seduta informando i presenti della necessità di predisporre il nuovo Regolamento per l'attività di autoscuola e di centro di istruzione, in quanto quello attualmente in vigore è stato superato dalle numerose modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni, che hanno interessato, in particolare, il Decreto 17 maggio 1995, n. 317, norma madre per la disciplina dell'attività di autoscuola e centro di istruzione.

La Dott.ssa Zancanaro introduce pertanto i lavori seguendo l'ordine del giorno anticipato con lettera di convocazione prot. n. 39325 del 27/10/2016.

- **Ruolo del titolare e responsabile didattico (art. 123, comma 4, del C.d.S.) all'interno di un'autoscuola o centro di istruzione automobilistica: la gestione diretta ed esclusiva; il suo ruolo all'interno dell'autoscuola; i tipi di contratto ammissibili; la garanzia della qualità e serietà dell'insegnamento effettuato dall'autoscuola (nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 21468/8.7.6 del 29/09/2016).**

In merito a questo primo punto, la Dott.ssa Zancanaro riferisce che intende disciplinare una *presenza minima* del titolare nell'autoscuola, dal momento che è previsto dall'art. 123 del C.d.S. che il titolare debba avere la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio dell'attività.

E' dubbio, infatti, che un titolare sempre assente, perchè magari impegnato a svolgere un'altra attività lavorativa, o presente occasionalmente, riesca a garantire la qualità e serietà dell'insegnamento effettuato dall'autoscuola e previsto dalla normativa citata, tant'è che la normativa prevede, per la gestione delle sedi secondarie, la nomina di un Responsabile Didattico.

Proprio in riferimento a questa figura professionale, la Dott.ssa Zancanaro comunica ai presenti di aver posto un quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per maggiori delucidazioni sulla "*conformità del contratto ad intermittenza dell'eventuale responsabile didattico*" (note prot. n. 20418 del 03/06/2016 e n. 32849 del 12/09/2016), viste le richieste avanzate da alcune autoscuole sui possibili contratti di lavoro da poter stipulare con il proprio personale.

Il Ministero, con nota prot. n. 36444 del 07/10/2016 (consegnata in copia ai presenti) ha risposto che non appare configurabile tale tipo di contratto per questa figura, in quanto il Responsabile didattico "*...deve garantire la qualità e serietà dell'insegnamento offerto dall'autoscuola stessa, quindi la sua attività, presso la sede cui è preposto, deve essere costante e, di conseguenza, non può essere basata su un contratto di lavoro ad intermittenza*".

Pertanto, la Dott.ssa Zancanaro, richiamando anche il Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che già disciplina una presenza minima dei Responsabili Professionali negli studi di consulenza, chiede ai presenti se concordano sia sulla regolamentazione della presenza minima del titolare che sull'elencazione dei contratti di lavoro ammissibili per i Responsabili didattici.

Il funzionario della MCTC e la Rappresentante UNASCA accolgono favorevolmente la proposta avanzata.

La Dott.ssa Zancanaro prosegue poi nella discussione del II punto dell'ordine del giorno:

- **buona condotta (art. 123 del C.d.S.) del Responsabile Didattico: delimitazione e definizione del requisito.**

La Dott.ssa Zancanaro fa presente che questo requisito, previsto dall'art. 123, comma 5, del C.d.S., è stato introdotto con le modifiche apportate dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, ma non è stato ben definito. Pertanto, si ritiene opportuno, nel nuovo Regolamento, specificarne il significato vista la sua equivoca interpretazione.

I funzionari provinciali spiegano che dagli approfondimenti fatti con altre Province, in particolare con la Provincia di Roma e Bologna, è emerso che le stesse riconducono la buona condotta all'art. 123, comma 6, del C.d.S., ovvero a non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza o sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del C.d.S..

La Provincia di Torino, invece, che si è avvalsa della collaborazione di un avvocato, attribuisce la buona condotta a chi non ha una sentenza definitiva di condanna penale, salva eventuale riabilitazione.

I funzionari provinciali ritengono più corretta quest'ultima definizione, in quanto la buona condotta è prevista esplicitamente come ulteriore requisito rispetto a quello di non essere delinquente abituale, professionale o per tendenza o sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del C.d.S..

Il Geom. Grigolato chiede come sia possibile verificarla.

I funzionari provinciali rispondono che con l'inizio dell'attività di autoscuola vengono fatti gli opportuni accertamenti personali e morali del titolare o del responsabile didattico presso gli uffici degli Enti competenti; tali accertamenti si ripetono, successivamente, ad intervalli di tempo non superiori a tre anni (come stabilito dalla normativa vigente).

La rappresentante UNASCA chiede quale provvedimento è previsto per la perdita del requisito della buona condotta.

Il Geom. Paolucci risponde che per il caso è previsto l'avvio del procedimento di revoca dell'esercizio dell'attività oltre che la revoca dei titoli professionali.

Precisato ciò, la Dott.ssa Zancanaro chiede ai presenti se concordano nel definire il requisito così come recepito dalla Provincia di Torino.

I presenti concordano.

Esaurito anche questo argomento, la Dott.ssa Zancanaro prende in esame il III punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto i locali dell'autoscuola:

- **locali: adeguamento al regolamento Edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione (coinvolgimento per iscritto dei Comuni) – Art. 3, comma 3, del D.M. 317/95: esenzione dai requisiti di cui allo stesso articolo per tutte le autoscuole subentranti nei locali ad altre già esistenti prima dell'entrata in vigore del D.M. 317/1995 (nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 21468/8.7.6 del 29/09/2016)**

La Dott.ssa Zancanaro, in riferimento alle varie problematiche legate ai locali nei quali viene esercitata l'attività di autoscuola, propone di mantenere la disciplina dell'attuale *Regolamento per l'attività di autoscuola e di centro di istruzione* relativamente ai due bagni, uno dei quali adeguato alle barriere architettoniche, sulla base della conferma data di recente dalla A.S.L. di competenza, relativamente al precedente parere espresso in data 07/05/2008 con prot. 29378 e già acquisito nel Regolamento tutt'ora vigente.

Quanto invece alla nuova disciplina introdotta dal Decreto n. 317/1995, i funzionari provinciali si soffermano sull'elenco delle caratteristiche dei locali: non è più previsto, infatti, il parametro per definire i posti a sedere all'interno dell'aula d'insegnamento (il precedente art. 4, comma 1, lettera c, stabiliva la misura di 1,50 mq per allievo). L'emendato articolo appena citato, invece si limita a prevedere *“un numero di posti in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola”*.

Al fine di chiarire l'interpretazione del citato comma è stato allora richiesto ai competenti uffici dei Comuni della Provincia di Rovigo, con nota prot. 36806 del 10/10/2016, la disciplina eventualmente prevista dai propri Regolamenti per i locali adibiti ad attività di autoscuola e centro di istruzione, al fine di conformare il nuovo Regolamento alle disposizioni da essi previste.

La Dott.ssa Zancanaro fa presente che i pochi Comuni che hanno risposto hanno comunicato che il Regolamento Edilizio non contempla specifiche norme in materia, ma solo genericamente norme relative a locali abitabili, locali per servizi igienici e locali abitabili di uso collettivo, riconducendo le autoscuole in questa ultima categoria.

Il Geom. Grigolato suggerisce di interpellare anche lo S.P.I.S.A.L. (Servizio Prevenzione igiene e sicurezza in ambienti di lavoro), oltre a ritenere di competenza del Comune indicarlo nel certificato di agibilità.

La Dott.ssa Zancanaro prende atto del suggerimento ma dubita che lo S.P.I.S.A.L. possa esprimersi sui posti a sedere all'interno dell'aula di insegnamento di una autoscuola.

Il Geom. Paolucci invece precisa che nel certificato di agibilità potrà essere eventualmente indicata la destinazione dell'uso di autoscuola dei locali, ma non il numero dei posti a sedere.

La Dott.ssa Zancanaro propone eventualmente di rimandare al Comune la regolamentazione dei locali. Per la Provincia sarà poi sufficiente o una loro dichiarazione di conformità alle norme o una attestazione che riporti l'uso di autoscuola; in ogni caso si sottolinea che sarà necessario un coordinamento con gli Enti locali competenti per regolare la disciplina in materia.

La Rappresentante UNASCA chiede se l'applicazione della disciplina relativa ai locali riguardi anche la trasformazione societaria e il trasferimento di sede.

I funzionari provinciali rispondono che la sola trasformazione societaria non necessita di adeguamento dei locali preesistenti, mentre nel caso di trasferimento di sede, i nuovi locali devono avere tutte le caratteristiche richieste.

Stante la necessità di rendere omogenea l'applicazione delle norme su tutto il territorio provinciale, la Dott.ssa Zancanaro invita i presenti ad esprimere un loro parere sulla questione.

La Rappresentante UNASCA propone di definire nel Regolamento il parametro previgente all'emendato art. 4, ovvero di mq. 1,50 per ogni allievo, visto che questi ultimi sostano nell'aula soltanto per un'ora per la lezione teorica.

Sarebbe troppo penalizzante applicare una eventuale normativa prevista da ogni Comune, perchè potrebbe creare disparità di trattamento.

La Dott.ssa Zancanaro accoglie la proposta del Geom. Davì, così pure il Geom. Grigolato, sottolineando, anche in questo caso, l'opportuno coinvolgimento dei Comuni competenti.

Il Geom. Paolucci specifica che il Decreto 317/95 prevede eventuali ulteriori aule, le quali però possono avere una superficie anche minore rispetto all'aula di insegnamento.

Sempre in merito ai locali e, in particolare a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del Decreto 317/95, in materia di subentro di un'autoscuola, la Dott.ssa Zancanaro comunica ai presenti che è stato chiesto un parere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (sempre con note prot. n. 20418 del 03/06/2016 e n. 32849 del 12/09/2016)

Il problema è sorto a seguito di due successioni di titolarità in capo a due autoscuole.

Il Ministero ha risposto (come indicato nella nota prot. n. 36444 del 07/10/2016) che *"...E' consentito ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.M. 317/95 subentrare in locali già utilizzati per svolgere attività di autoscuola da altro titolare anche se detti locali non rispondono ai requisiti specificati al comma 1 del medesimo art. 3. Si evidenzia che la norma derogatoria è applicabile in ogni caso di subentro, indipendentemente dal periodo in cui è avvenuto, a condizione che nei locali si svolga, senza interruzione, l'attività di autoscuola"*.

In riferimento a tale specificazione, i funzionari provinciali fanno presente, però, che trattandosi di locali sorti antecedentemente l'entrata in vigore del D.M. 317/95, non è detto che gli stessi siano ancora conformi alla normativa prevista. Anche solo un evento naturale, quale un terremoto, potrebbe averne modificato le caratteristiche e soprattutto la sicurezza. Pertanto, ritengono necessario che, in caso di subentro di una impresa nei locali già adibiti ad autoscuola, siano gli stessi Comuni a verificarne l'agibilità e la destinazione d'uso di autoscuola, visto che il Ministero lascia proprio agli Enti competenti la prerogativa di stabilirne la regolarità e l'agibilità.

Tra l'altro, la Dott.ssa Zancanaro riferisce ai presenti che da un colloquio intercorso con un tecnico di un comune della Provincia di Rovigo è emerso che dal 2015 qualsiasi modifica ai locali comporta il rilascio di un nuovo certificato di agibilità.

Il Geom. Davì interviene affermando che, in ogni caso, si deve tenere conto delle eventuali deroghe che il Comune rilascia come per esempio in relazione all'adeguamento dei servizi igienici.

Il Geom. Paolucci sottolinea che la migliore deroga fatta dai Comuni è stata quella del Comune di Ficarolo, che ha dichiarato l'impossibilità di costruire il secondo bagno, ma ha disposto l'adeguamento di quello esistente per i disabili.

Terminato anche questo argomento, la Dott.ssa Zancanaro prosegue con gli altri punti dell'ordine del giorno, che interessano in particolare, la collaborazione con la M.C.T.C.:

- **tessere di riconoscimento Legge 264/91: estensione ai titolari di autoscuola;**
- **SCIA e coordinamento con la Motorizzazione Civile competente**

Il Geom. Grigolato richiama il problema già segnalato e discusso nel precedente Osservatorio riguardante il possesso delle tessere di riconoscimento per gli utenti che si presentano agli sportelli della MCTC per l'adempimento delle formalità dell'autoscuola.

Lo stesso spiega che le formalità possono essere espletate dal titolare della ditta individuale, dal legale rappresentante della società, dai dipendenti regolarmente inseriti nell'organico dell'autoscuola o da personale munito di delega (per sole 3 volte in un anno).

Quindi, per capire chi sia titolato a svolgere tale formalità e soprattutto per evitare l'abusivismo, a tutela anche delle autoscuole, sarebbe utile che si presentasse agli sportelli chi è in possesso di un documento, appunto la tessera di riconoscimento, che attesti il legame con la ditta.

I funzionari provinciali ritenendo corretta la necessaria identificazione dell'utente, comunicano che verrà regolamentato il rilascio di una tessera di riconoscimento anche al personale inserito nell'organico dell'autoscuola che avrà il compito di presentare le formalità alla M.C.T.C..

Anche il Geom. Davì concorda sul punto e chiede se tale tessera sia necessaria anche per il personale in organico nel consorzio, perchè, in tal caso, potrebbe essere rilasciata soltanto a quelle due persone che generalmente presentano le pratiche e non a tutto il personale in organico.

Dal momento che gli esami di guida si possono prenotare anche on-line, il geom. Grigolato suggerisce di utilizzare tale sistema, creando un gruppo di autoscuole e mettendo come capofila, per l'accesso on-line, il consorzio.

Quanto alla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), la Dott.ssa Zancanaro avrebbe intenzione di disciplinare nel nuovo Regolamento la *presa d'atto* di inizio attività, che già rilascia la Provincia, anche se non prevista dallo strumento normativo sopra citato, per attestare tutti i requisiti posseduti dall'autoscuola, oltre che per la richiesta del codice meccanografico, stante l'art. 123, comma 7 bis, del C.d.S. che recita: *"In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica di cui al presente comma è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiori a tre anni"*.

Il Geom. Grigolato spiega, in proposito, che la richiesta del codice meccanografico da assegnare all'autoscuola per l'inizio di una nuova attività o per cambio di titolarità prevede, tra gli altri dati, l'inserimento del numero e della data dell'autorizzazione; pertanto tale atto risulta necessario.

La Dott.ssa Zancanaro fa presente che tale atto sarà considerato *atto non vincolante ma opportuno*, e concorda sul fatto di rilasciare un nuovo codice meccanografico anche nel caso di cambio di titolarità, come appunto previsto dalla nota n. 20585/8.7.6 dell'11/09/2015 del Ministero.

Relativamente all'ultimo punto dell'ordine del giorno: **varie ed eventuali**, la Dott.ssa Zancanaro informa i presenti di prevedere l'applicazione di una sanzione nel caso in cui i veicoli facenti parte del parco veicolare non risultino coperti da polizza assicurativa e revisione, anche se le formalità vengano perfezionate successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio o disciplinare.

Infatti, la regolarità del parco veicolare è prevista dall'art. 7 del D.M. 317/95, oltre che dalla nota del Ministero n. 12400 del 05/06/2014, già trasmessa a tutte le autoscuole, normativa disposta al fine di poter garantire in ogni momento i servizi all'utenza.

Il geom. Grigolato chiede che tipo di sanzione sarà prevista.

La Dott.ssa Zancanaro risponde che sarà applicata una sanzione pecuniaria.

Con l'occasione, il Geom. Grigolato comunica ai funzionari provinciali che si sta diffondendo un fenomeno alquanto particolare in cui degli allievi, prevalentemente stranieri, si iscrivono agli esami come privatisti, si presentano con un'auto presa a noleggio, accompagnati da un istruttore regolarmente abilitato ma non in possesso della tessera di riconoscimento. L'anomalia si riscontra nel fatto che questi allievi, residenti in province del Veneto, presentano l'attestazione delle guide obbligatorie rilasciata da un'autoscuola con sede a Roma.

Il funzionario della Motorizzazione continua affermando che nella fattispecie concreta si è provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti chiedendo all'autoscuola il *Libretto delle guide obbligatorie* e il *Registro di iscrizione allievi*, per appurarne la loro iscrizione, che non doveva essere effettuata come privatista; tuttavia l'autoscuola non ha fornito alcuna documentazione perchè ha dichiarato di averla smarrita.

Tale argomento ha acceso tra i presenti la discussione sulle modalità di iscrizione di tali allievi che, dovrebbe avvenire non da privatista ma con cambio codice: sembra inverosimile come un allievo residente, nel caso di specie a Treviso, si sposti in una autoscuola di Roma a fare le guide

obbligatorie, anche se, ad onor del vero, non vi è alcuna disposizione che imponga dei limiti territoriali per l'espletamento di dette guide.

I funzionari provinciali chiedono al Geom. Grigolato di segnalare eventuali irregolarità.

Infine la Rappresentante UNASCA, richiamando l'argomento della *presenza minima* del titolare nell'autoscuola, chiede se tale disciplina riguarderà anche il Responsabile del centro di istruzione dal momento che il Centro non ha un orario di apertura al pubblico, ma le esercitazioni di guida si effettuano su appuntamento.

I funzionari provinciali, comprendendo che la questione sia particolarmente delicata, si riservano di rispondere per poter decidere sull'argomento, al fine di studiare la soluzione più opportuna in conformità alla normativa vigente.

Esauriti gli argomenti dell'ordine del giorno, la Dott.ssa Zancanaro si accorda con i presenti di trasmettere, non appena predisposta, la bozza del nuovo Regolamento per la presa visione e di fissare un ulteriore incontro per la discussione.

La seduta termina alle ore 11.50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rovigo, 16/11/2016


Dott.ssa Sabrina Zancanaro

Geom. Cinzia Paolucci

Geom. Paolo Michele Grigolato

Geom. Cinzia Davi

Rag. Ivana Borella



The image shows four handwritten signatures on a document with horizontal lines. The signatures are: 1. A signature that appears to be 'Sabrina Zancanaro'. 2. A signature that appears to be 'Cinzia Paolucci'. 3. A signature that appears to be 'Paolo Michele Grigolato'. 4. A signature that appears to be 'Ivana Borella'.